



COMUNE DI AUGUSTA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Allegato "B"

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA negoziata ex art. 36 c. 2 lett. B) del d.lgs 50/2016, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO ANNI TRE CON DECORRENZA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

INDICE

- Art. 1** – Oggetto del contratto
- Art. 2** – Durata del contratto
- Art. 3** – Valore del contratto
- Art. 4** – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5** – Requisiti di partecipazione alla gara
- Art. 6** - Avvalimento
- Art. 7** – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti
- Art. 8** – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
- Art. 9** – Criteri di aggiudicazione
- Art. 10** – Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 11** – Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 12** – Commissione giudicatrice
- Art. 13** – Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti
- Art. 14** – Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto
- Art. 15** – Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti
- Art. 16** – Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Art. 17** – Accesso agli atti: differimento ed esclusione
- Art. 18** – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003



Art. 19 – Acquisizione dei documenti di gara

Art. 20 – Ricorso

Art. 21 – Norme applicabili

Codice CIG Z922CC7967



ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto la procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. B) d.lgs. 50/2016, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di affidamento del servizio che avverrà con determinazione. Ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura economico/finanziaria.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha un valore € **36.000,00 + I.V.A. se dovuta** per il periodo di anni tre dalla data di affidamento del servizio.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art. 45, D.Lgs. n. 50/2016)

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) le società commerciali e le società cooperative;

b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra i soggetti di cui alla lettera a);



c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016):

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) i divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016):

c) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

d) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma



consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

e) Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese delle commissioni provinciali per l'artigianato, se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell'appalto;

Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016):

f) avere uno sportello operativo nel territorio del Comune di Augusta o impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad istituire uno sportello operativo;

ART. 6 – AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e c) del Codice degli Appalti avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

3. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali, se richiesti, o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice degli Appalti, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Decreto Lgs n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice degli Appalti, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

7. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

8. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.



9. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione dell'eventuale garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice degli Appalti.

10. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice degli Appalti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

11. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

12. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio (art. 83 c. 10 D.Lgs. n. 50/2016) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ART. 7 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI (art. 48 D.Lgs. n. 50/2016)

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.



3. E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, **a pena di esclusione**:

- a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b) sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, **a pena di esclusione**:

- a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;
- b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, nonché con copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge.
- c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

5. E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara.

6. E' vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. E' vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

7. In caso di fallimento del mandatario l'ente potrà proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purché in possesso dei requisiti necessari. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, qualora non indichi



altri soggetti subentranti in possesso dei requisiti di idoneità previsti, sarà tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti adeguati.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante compilazione DGUE.

2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 nonché la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara.

3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:

a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.;

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato mediante la presentazione dei seguenti documenti:

- Certificato attestante l'operatività dello sportello bancario o dichiarazione di impegno a renderlo operativo e disponibile.



ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

A) **Punteggio economico sul Valore complessivo dell'Offerta Economica - Max. Punti 30**

Canone per la gestione del servizio 30 punti

Alle offerte presentate con relativa % di riduzione del canone a base d'asta, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula indicata nella guida MEPA "Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico" con il termine "CONCAVA ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)":

$$PE_i = PE_{max} * \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove:

- PE_i è il punteggio economico assegnato all'offerta *iesima*
- PE_{max} è il punteggio massimo punteggio assegnato per l'elemento economico (30 punti)
- R_i è il ribasso offerto dall'offerta *iesima*
- R_{max} è il massimo ribasso offerto dalle imprese partecipanti

B) **PUNTEGGIO ASSEGNATO PER GLI ALTRI ELEMENTI DELL'OFFERTA Max. Punti 70**

1. **Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria:**



Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

Da 1 a 10 punti

Al tasso più basso saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_{min} : T_v) \times 10$, dove T_{min} è il tasso minimo e T_v è il tasso da valutare.

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa:

Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione

Da 1 a 10 punti

Al tasso più alto saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:
 $(T_v : T_{max}) \times 10$, dove T_v è il tasso da valutare e T_{max} è il tasso massimo.

3.1 Nessun addebito delle spese vive di servizio (esclusa imposta di bollo)

Da 0 a 20 punti

20 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.

4. Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di conti fuori Tesoreria Unica

Da 0 a 10 punti

10 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.



5. N° di enti quali Regione/Province/Comuni/ASL nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (ultimi cinque anni periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019)

Da 0 a 10 punti

n.2 punti per ogni ente gestito – max 10 punti

6. Corresponsione all'Ente di contributi annui a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, con un minimo annuo pari ad €. 1.000,00.

Da 0 a 10 punti

Zero punti se non vi è alcun contributo, o se inferiore al minimo previsto, 10 punti al contributo massimo. Alle altre offerte intermedie, ossia superiori al minimo previsto, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(C_v : C_{max}) \times 10$, dove C_o è il contributo annuo da valutare e C_{max} è il contributo annuo massimo.

Le offerte in percentuale devono essere contenute entro la seconda cifra decimale. Inoltre, nel procedimento di calcolo e di attribuzione del punteggio saranno considerate le cifre fino ai millesimi (3 cifre dopo la virgola).

Inoltre, in riferimento ai parametri A1 e A2 e a chiarimento del processo di valutazione e calcolo si riporta il seguente esempio:

Tasso Euribor, a tre mesi, base 365 rilevato = 3%;

1) si suppone la seguente offerta in aumento pari a + 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari a $\frac{3 \times 0,132}{100} = 0,004$; $3 + 0,004 = 3,004\%$;

100

2) nel caso di offerta in diminuzione pari a - 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari a $\frac{3 \times 0,132}{100} = 0,004$; $3 - 0,004 = 2,996$.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta formulata esclusivamente sul portale Consip MEPA www.acquistinretepa.it con le modalità di cui



all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. E' pertanto necessario che gli operatori economici siano iscritti (registrati) e abilitati alla piattaforma MEPA di Consip – Servizi Bancari.

2. L'offerta contiene:

- _ "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- _ "OFFERTA ECONOMICA";
- _ "OFFERTA TECNICA".

3. La "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

- a) Modello DGUE compilando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante.
- b) lo schema di convenzione sottoscritto digitalmente per integrale accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;
- c) garanzia provvisoria di € 720,00 pari al 2% del valore del contratto, costituita secondo le modalità indicate al successivo articolo 11;
- d) Certificato attestante l'operatività dello sportello bancario o dichiarazione di impegno a renderlo operativo e disponibile.

4. La mancanza di uno o più documenti tra quelli indicati e irregolarità significative nella documentazione presentata, comporteranno l'esclusione dell'impresa dalla gara.

5. L' "OFFERTA TECNICA", debitamente firmata, dovrà riportare, a pena di esclusione, e in modo non condizionato, le offerte relative a tutti i fattori elencati nell'art. 9 B "Altri elementi dell'offerta";

6. L' "Offerta ECONOMICA" riportante il ribasso percentuale offerto che verrà utilizzato per l'assegnazione del punteggio di cui all'art. 9 A. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere



presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.

7. La documentazione e l'offerta dovranno pervenire **pena l'esclusione dalla gara**, entro le ore **13,00** del giorno 12-06-2020.

8. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE e eventuale documentazione integrativa, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con le modalità di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della RdO (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDF/A) e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 80/2005 e ss.mm.ii.

ART. 11 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 93, D.Lgs. n. 50/2016)

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia provvisoria di € 720,00 pari al 2% (dueper cento) del valore del contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

2. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

3. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari.



ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte, sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal competente organo.

ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

1. La procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.

2. Il Presidente della commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa al fine di riscontrare la completezza e la regolarità della stessa e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta, non soggetta a "soccorso istruttorio" comporterà l'esclusione dalla gara. Se necessario il responsabile del procedimento, sentita la Commissione di gara, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.

3. Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà, limitatamente alle sole offerte riscontrate regolari, alla valutazione dell'offerta tecnica, attribuendo i punteggi secondo le modalità indicate al precedente articolo 9.

4. Si procederà poi attraverso la piattaforma MEPA all'apertura dell'offerta economica alla visione del punteggio economico automaticamente attribuito dal sistema;

5. Per le offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Terminate le operazioni sopra indicate per l'attribuzione dei punteggi e la valutazione delle eventuali offerte anomale, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

7. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile e dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n° 50/2016, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni



decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- 1.** L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvede mediante apposita determinazione.
- 2.** L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
- 3.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 4.** L'Ente procederà all'aggiudicazione definitiva in capo all'aggiudicatario o al concorrente che segue in graduatoria previa verifica:
 - a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
 - b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.
- 5.** Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione nonché all'escussione della cauzione provvisoria.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- 1.** Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica e con le forme previste sul MEPA e secondo le norme di legge vigenti.
- 2.** Prima della stipula del contratto l'impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dovrà far pervenire la garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del d.lgs 50/2016.
- 3.** Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica, l'offerta tecnica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.
- 4.** Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.



5. Il servizio dovrà essere attivato con decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui, entro tale termine, non abbia avuto luogo la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato alla esecuzione anticipata.

ART. 17 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 53, D.Lgs. n. 50/2016)

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:

_ fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;

_ fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.

3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:

a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;

4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. n. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Augusta (SR) ai sensi dell'art. 18 del



D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Augusta ed il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 19 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili, anche sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo www.comunediaugusta.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott. Angelo Carpanzano – Responsabile del Settore Economico – Finanziario reperibile al numero telefonico tel. 0931 - 980111 e alla e-mail: protocollocomunediaugusta@pointpec.it

ART. 20 - RICORSO (art. 204, D.Lgs. n. 50/2016)

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Siciliana ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

ART. 21 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

- Codice Civile;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo



- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazione ed integrazioni;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Angelo Carpanzano